



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE VENETO

composta dai Magistrati:

Marta **TONOLO** Presidente

Innocenza **ZAFFINA** Giudice

Roberto **ANGIONI** Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di conto iscritto al n. **32593** del registro di Segreteria avente ad oggetto il conto giudiziale n. 67478 reso dall'agente contabile ANDREA CERESER, quale consegnatario dei titoli azionari e delle partecipazioni del Comune di San Donà di Piave (VE), per il periodo di gestione 01.01.2019-31.12.2019, depositato in data 29 luglio 2020;

Vista la relazione n. **325/2025** del 23.6.2025 del magistrato istruttore del conto;

Vista la relazione accompagnatoria al conto ricompilato, depositata dall'Amministrazione in data 20.11.2025;

Esaminati gli atti di causa;

Uditi, nella pubblica udienza dell'11 dicembre 2025 - celebrata con l'assistenza del funzionario Stefano Mizgur, e data per letta la relazione del

	giudice relatore, Cons. Roberto Angioni - il Pubblico Ministero, nella	
	persona del Sostituto Procuratore Generale Francesca Garlisi, il quale ha	
	concluso per l'irregolarità del conto, senza condanna dell'agente contabile.	
	SVOLGIMENTO IN FATTO	
	1. Con relazione n. 325/2025 del 23.06.2025 , il magistrato istruttore del	
	conto giudiziale n. 67478 reso dall'agente contabile ANDREA CERESER,	
	quale consegnatario dei titoli azionari e delle partecipazioni del Comune di	
	San Donà di Piave (VE), per il periodo di gestione 01.01.2019-31.12.2019,	
	depositato in data 29 luglio 2020, riferiva al Presidente di questa Sezione	
	giurisdizionale quanto segue:	
	a) il conto in esame, redatto su modello conforme a quello ministeriale (mod.	
	22 del d.P.R. n. 194/1996) e sottoscritto dal consegnatario di titoli azionari,	
	recava il visto di regolarità della dott.ssa Franca Ferrarese, in qualità di	
	Responsabile del Servizio Economico Finanziario del Comune di San Donà	
	di Piave (VE);	
	b) era stata acquisita la determinazione del Dirigente del Servizio Ragioneria	
	Bilancio, Contabilità, di parificazione del conto;	
	c) non risultava adottata la relazione dell'organo interno ex art.139, comma	
	2, c.g.c.;	
	d) non risultava adottato un formale provvedimento di nomina dell'agente	
	contabile, ma il conto era sottoscritto dal Sindaco pro tempore del Comune,	
	individuato quale agente consegnatario dei titoli con determinazione n. 390	
	del 15.6.2020 del Dirigente del Servizio Ragioneria Bilancio Contabilità;	
	e) dal punto di vista sostanziale, il valore complessivo dei titoli azionari e	
	delle partecipazioni di proprietà dell'Ente al 01.01.2019 - che trovava	
	2	

	corrispondenza sia nel valore finale del conto dell'esercizio precedente e sia	
	nel valore iniziale del conto dell'esercizio successivo - non concordava con	
	quanto indicato nel conto del Patrimonio dell'Ente (parte attiva) alla voce	
	"Immobilizzazioni Finanziarie – Partecipazioni in: a) imprese controllate, b)	
	imprese partecipate, c) altri soggetti";	
	f) non risultavano riportate nel conto giudiziale tutte le partecipate dell'Ente,	
	dettagliatamente indicate nella nota del 13/06/2025 del Dirigente del Settore	
	Risorse Economiche e Finanziarie e, nello specifico, non risultava indicata la	
	società San Donà Servizi S.r.l. in liquidazione.	
	2. Ritenuto che le indicate discordanze contabili e le carenze riscontrate	
	costituissero rilevanti irregolarità che impedivano di scaricare il contabile,	
	il magistrato istruttore riteneva di sottoporre il conto alla valutazione del	
	Collegio ai sensi dell'art. 145, co. 4 c.g.c..	
	3. Con relazione accompagnatoria depositata in data 20 novembre 2025,	
	l'amministrazione comunale, evidenziata la regolarità sostanziale della	
	gestione e l'assenza di ammanchi, allegava una memoria dell'agente	
	contabile, i cui contenuti richiamava pedissequamente, e rilevava che:	
	a) quanto all'omessa indicazione nel conto della società San Donà Servizi	
	S.r.l.: 1) ci si era basati su una interpretazione letterale delle previsioni di	
	legge; 2) la società era in liquidazione; 3) il valore economico della	
	partecipazione era sostanzialmente pari allo zero; 4) il mancato inserimento	
	della stessa nel conto non comportava alcun pregiudizio per l'Ente;	
	b) quanto alla discrepanza dei valori riscontrati rispetto al conto del bilancio,	
	questa era da ricondurre all'utilizzo, per la redazione di quest'ultimo, del	
	criterio del patrimonio netto mentre, per il conto giudiziale, era stato	
	3	

	utilizzato il criterio del "valore nominale".	
	Ad ogni buon conto si trattava di irregolarità meramente formali, che non	
	avevano prodotto alcun danno erariale concreto atteso che la gestione aveva	
	mantenuto inalterato il patrimonio dell'Ente e che l'agente contabile aveva	
	operato secondo criteri di buona fede e diligenza.	
	Inoltre, a partire dall'esercizio 2024 l'Ente si era adeguato all'utilizzo del	
	criterio del "patrimonio netto" anche per la redazione del conto giudiziale;	
	c) la tardività della nomina di agente contabile sarebbe in realtà irrilevante in	
	quanto necessaria solo qualora l'Ente voglia individuare un soggetto diverso	
	dal Sindaco, soggetto, quest'ultimo, istituzionalmente tenuto a esercitare i	
	diritti di socio. Si trattava, dunque, di mero atto di ratifica di quanto già	
	previsto dalla legge.	
	Tanto premesso, l'Amministrazione comunale chiedeva ammettersi a	
	discarico l'agente, e trasmetteva un nuovo modello 22, ricompilato secondo	
	le prescrizioni fornite.	
	4. All'udienza odierna, sentiti l'agente contabile e un rappresentante	
	dell'Amministrazione, il Pubblico Ministero, evidenziata la rilevanza delle	
	irregolarità rilevate dal magistrato istruttore, concludeva per la dichiarazione	
	di irregolarità del conto e il non scarico dell'agente, senza addebito di	
	responsabilità in assenza di ammanchi.	
	CONSIDERATO IN DIRITTO	
	5. In via assolutamente preliminare, si osserva che la trasmissione di un	
	nuovo modello 22, ricompilato secondo le indicazioni del magistrato	
	istruttore ed inviato a corredo delle memorie difensive dell'agente contabile	
	e dell'Amministrazione in data 20 novembre 2025, non può formare oggetto	
	4	

	di valutazione da parte del Collegio. Non può ritenersi ammissibile, in corso	
	di causa, la sostituzione del conto originariamente depositato con cui	
	l'agente dell'amministrazione si è costituito in giudizio ai sensi dell'art. 140	
	c.g.c., con un altro conto di diverso contenuto; né può ravvisarsi, nel caso di	
	specie, una mera correzione del conto oggetto del presente giudizio non solo	
	per il dato formale della permanenza, nello stesso modello, della data di	
	presentazione del conto originario a dispetto della data della firma digitale	
	(20 novembre 2025), ma soprattutto perché, in ogni caso, la ricompilazione	
	del documento contabile in pendenza di giudizio non è ammessa se non nei	
	limitati casi previsti dal codice di giustizia contabile.	
	Per tale ragione il Collegio ritiene che il giudizio debba conseguentemente	
	proseguire avendo riguardo al conto originario n. 67478, depositato in data	
	29 luglio 2020.	
	6. Venendo alle contestazioni formulate nella relazione di irregolarità, si	
	ritiene che il conto, pur in assenza di formale provvedimento di nomina	
	dell'agente contabile - peraltro risultante per implicito dagli atti	
	amministrativi indicati dallo stesso magistrato istruttore - è stato	
	correttamente sottoscritto e presentato da parte del Sindaco del Comune di	
	San Donà di Piave (VE), come anche dedotto anche da parte	
	dell'Amministrazione e dello stesso agente contabile.	
	È, infatti, principio consolidato, nella giurisprudenza di riferimento, quello	
	secondo il quale il consegnatario dei titoli azionari e delle quote di	
	partecipazioni va individuato nel soggetto che ne ha la disponibilità giuridica	
	ed esercita per legge o per delega i poteri dell'azionista.	
	Deve, dunque, escludersi nel caso di specie la ricorrenza di profili di	
	5	

	irregolarità, pur in mancanza di un atto formale di nomina dell'agente	
	contabile perché <i>“in mancanza della nomina di uno o più dirigenti cui</i>	
	<i>affidare la gestione delle partecipazioni, è il Sindaco, nella sua qualità di</i>	
	<i>organo di vertice dell'amministrazione, che assume la veste di agente</i>	
	<i>contabile, come confermato, ora, dall'espressa previsione dell'art. 9 d.lgs. n.</i>	
	<i>175 del 2016: “per le partecipazioni di enti locali i diritti di socio sono</i>	
	<i>esercitati dal sindaco o dal presidente o da un loro delegato” (sez. Toscana,</i>	
	<i>n. 127 del 2020).</i>	
	<i>Infatti, l'agente contabile consegnatario di azioni è chiamato a svolgere</i>	
	<i>un'attività di gestione e non di mera detenzione, rappresentando l'Ente alle</i>	
	<i>riunioni delle società ed esercitando, in proprio o per delega, i diritti</i>	
	<i>connessi alla partecipazione sociale, avendone la disponibilità giuridica e</i>	
	<i>non meramente materiale (sez. Toscana, n. 20 del 2024 e n. 127 del 2020;</i>	
	<i>sez. Veneto, n. 99 del 2019”) (così Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale</i>	
	<i>Trentino-Alto Adige, sede di Bolzano, n. 83/2025),</i>	
	7. Il conto in esame risulta essere invece irregolare sia per l'omessa	
	scritturazione di tutte le partecipazioni dell'Ente (a), sia, ancora, per	
	l'utilizzo del criterio del valore nominale (b).	
	a) L'omessa indicazione nel conto del valore della partecipazione nella	
	società San Donà Servizi S.r.l. in liquidazione, costituisce irregolarità alla	
	stregua del chiaro e consolidato orientamento, fatto proprio anche da questa	
	Sezione, secondo il quale <i>“i titoli azionari e partecipativi sono</i>	
	<i>espressamente annoverati tra i beni mobili dello Stato, ai sensi dell'art. 20,</i>	
	<i>lettera c) del R.D. n. 827/1924, disposizione applicabile agli enti locali non</i>	
	<i>solo per espresso richiamo (art. 93 TUEL), ma, in quanto espressione di un</i>	
	6	

	<i>principio di rango costituzionale, anche a tutti gli enti in relazione ai quali</i>	
	<i>si estende il perimetro della giurisdizione contabile</i> (sul punto Corte dei	
	conti Sez. Veneto n.182/2025 che, a sua volta, richiama Cass. SS.UU., ord.	
	n. 7390 del 6 febbraio 2007 per l'inquadramento costituzionale di tale	
	principio).	
	Ciò considerato, deve anche qui ribadirsi che <i>“il giudizio sul conto della</i>	
	<i>relativa gestione si configura come un procedimento giudiziale, a carattere</i>	
	<i>necessario ed ineludibile, per la salvaguardia di interessi generali della</i>	
	<i>collettività connessi alla gestione del denaro o di beni pubblici (Corte Cost.</i>	
	<i>nn. 114/1975 e 292/2001), che ha ad oggetto non solo le azioni, ma tutti gli</i>	
	<i>strumenti finanziari aventi contenuto partecipativo, restando esclusi,</i>	
	<i>pertanto, solo i titoli soggetti a mero obbligo di rendiconto da parte del</i>	
	<i>tesoriere ovvero di altro soggetto cui sia affidata la custodia dei titoli e</i>	
	<i>valori dell'Ente (Sez. Toscana n. 127/2020)”</i> .	
	La rappresentazione solo parziale dei titoli partecipativi dell'Ente, quindi,	
	non consentendo la chiara rappresentazione della gestione di riferimento,	
	costituisce pertanto evidente irregolarità, a maggior ragione nel caso in cui la	
	partecipazione - come evidenziato nelle memorie difensive - sia di valore	
	negativo in considerazione dello stato di liquidazione della società San Donà	
	Servizi S.r.l..	
	b) Quanto al secondo profilo, anche recentemente, questa Sezione, con	
	orientamento che dev'essere qui richiamato (vedi Corte dei conti, Sez.	
	Veneto n.112/2025) ha anzitutto evidenziato che il principio contabile n.	
	6.1.3. di cui all'All. n. 4/3 del d.lgs. 118/2011, utilizzato, appunto, per la	
	compilazione del Conto del Patrimonio, risulta applicabile anche per la	
	7	

	compilazione del conto giudiziale quantomeno sin dall'anno 2015, non	
	potendosi al riguardo condividere le contrarie deduzioni difensive	
	dell'agente contabile tendenti ad affermare una presunta precedente	
	incertezza interpretativa sul punto (in ogni caso priva di rilievo nell'ambito	
	della valutazione che il Collegio è chiamato ad effettuare, in termini	
	meramente oggettivi, circa l'attendibilità delle scritturazioni del conto).	
	Come si è avuto modo di affermare nella ridetta sentenza, la necessità di	
	indicare il valore reale delle partecipazioni deriva infatti già dalla previsione	
	normativa di cui all'art. 29 R.D. 827/1924 dal momento che “...i conti del	
	consegnatario devono rappresentare la situazione reale dei titoli, non	
	avendo senso rappresentare nei conti giudiziali una consistenza	
	di valore che resti immutata esercizio dopo esercizio e, come nel caso di	
	specie, disallineata dalle altre scritture contabili dell'Ente pubblico, primo	
	fra tutte lo stato patrimoniale del bilancio. Ne consegue che la consistenza e	
	il valore delle partecipazioni devono essere annotati nei conti giudiziali in	
	armonia con il metodo (commisurato al patrimonio netto) effettivamente	
	utilizzato nella contabilizzazione risultante nel bilancio dell'Ente pubblico,	
	contabilizzazione che dovrà avere correlata adeguata esplicitazione nella	
	nota integrativa al bilancio”; ma si vedano, ex multis, anche Sez. Giur.	
	Toscana n. 127/2020, Sez. Giur. Molise n. 53/2018, Sez. Giur. Veneto n.	
	62/2012) e, quindi, del relativo criterio di iscrizione.	
	Criterio che, oggi, è pacificamente positivizzato nel principio contabile	
	sopra richiamato e che esclude in nuce la possibilità di valutare le	
	partecipazioni al valore nominale”.	
	Rilevata dunque l'irregolarità del conto alla stregua dei su indicati principi	
	8	

	operativi, il Collegio non può però che evidenziare con favore il successivo	
	adeguamento dell’Ente, come anche evincibile dalla proposta correzione del	
	modello 22 “integrativo” depositato in atti.	
	8. Non costituisce, infine, irregolarità riferibile all’agente contabile, ma	
	all’Amministrazione, l’accertata mancata trasmissione della relazione	
	dell’organo interno sulla gestione, prevista e disciplinata dall’art. 139,	
	comma 2 c.g.c. (sul punto, Corte dei conti Sezione Veneto, sentenza	
	n.198/2024).	
	Con riferimento al contenuto della relazione, il Collegio precisa che la stessa	
	<i>“dovrebbe, preferibilmente, dare conto dell’attività di verifica svolta,</i>	
	<i>comprendente, ad esempio: la regolarità formale del conto; la</i>	
	<i>corrispondenza della documentazione giustificativa con le scritture contabili</i>	
	<i>dell’ente e con le risultanze contenute nel conto; la tipologia delle entrate e</i>	
	<i>delle uscite e i versamenti effettuati in tesoreria; ogni evenienza che possa</i>	
	<i>aver determinato un’alterazione dell’assetto contabile con evidenza di</i>	
	<i>eventuali elementi significativi che siano intervenuti nel periodo di</i>	
	<i>rendicontazione”</i> . (Corte dei conti, Sez. Veneto, ordinanza n. 15/2023).	
	9. Relativamente alle spese di giudizio, in considerazione della natura del	
	procedimento e dell’assenza di ammanchi, non è luogo a provvedere sulle	
	stesse.	
	P.Q.M.	
	la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Veneto,	
	disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, definitivamente	
	pronunciando nel giudizio iscritto al n. 32593 del registro di Segreteria	
	dichiara irregolare il conto giudiziale n. 67478 reso dall’agente contabile	
	9	

